



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/04/74/2/5160

Roma, 04.12.17

OGGETTO: Assegno una tantum riordino – Quesito.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

= R O M A =

Con riferimento alla nota n. 0929/32-SG.34-TON dello scorso 8 settembre, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito quanto segue.

L'art. 45, comma 1, del D.Lgvo 29.05.2017, n. 95, dispone la cessazione alla data del 30.09.2017 dell'erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 1, comma 972, della legge 11.12.2016, n. 232, e che al personale in servizio a tale data è erogato un assegno lordo una tantum pari a 350,00 euro di cui alla tabella E. Tale assegno è erogato a prescindere dall'anzianità.

Il comma 3 del predetto art. 45 prevede, altresì, che al personale in servizio alla data del 31.12.2016, che secondo la legislazione vigente alla medesima data consegue entro il 1° gennaio 2017 la qualifica di Assistente Capo, Sovrintendente Capo e Ispettore Superiore - Sostituto Commissario e qualifiche corrispondenti, in relazione alla diversa anzianità nella qualifica, venga corrisposto, entro il 31.12.2017, un assegno lordo *una tantum* di cui alla tabella F allegata al predetto Decreto Legislativo.

Inoltre, l'art. 2, comma 2, lettera n, prevede che le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica, indicate nella tabella A, sono applicate con decorrenza non inferiore al 1° ottobre 2017.

Pertanto, poiché tali riduzioni presentano decorrenza successiva a quella di cui all'art. 45, comma 3 del sopracitato D.Lgvo 95/2017, non concorrono alla determinazione degli anni utili ai fini del diritto alla percezione dell'assegno in questione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)

EC/FR

04_715041.11+ (Assegno una tantum riordino – quesito)

28.11.2017